



POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs n 50/2016.

SCHEMA TIPO 1.3 SCHEDA TECNICA 1.3	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE
---------------------------------------	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022.

Garanzia fidejussoria n. 2023/13/6657508	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.) 410 CREPELLANO
---	---

Contraente (Obbligato principale) CMA COSTRUZIONI S.R.L.	C.F./P.I. 04284840610 - 04284840610
---	--

Sede CASAPESENNA	Via/p.zza n.civico VC TARANTO 10	Cap 81030	Prov. CE
---------------------	-------------------------------------	--------------	-------------

Stazione appaltante (Beneficiario) PROVINCIA DI MODENA	Sede V.LE JACOPO BAROZZI 340 41124 MODENA
---	--

Descrizione opera RICHIESTA ANTICIPO 20% DA PARTE DELLA DITTA CMA COSTRUZIONI SRL PER ILAVORI I.T.E.S J. BAROZZI DI MODENA - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI IISTRALCIO CUP G98B20000560001 CIG 94859559B2. RISCONTRO.	Luogo di esecuzione MODENA
---	-------------------------------

Valore capitale dell'anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale) € 46.913,31	Tasso interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori 0,0000	Somma garantita € 46.913,31
--	--	--------------------------------

Premio per il periodo dal 16/06/2023 al 16/06/2024 Euro 469,13.

Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in VALSAMOGGIA il 15/06/2023.

IL CONTRAENTE

Il Garante
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.☐ Esemplare per la Direzione☐ Esemplare per l'Ente Garantito☐ Esemplare per il Contraente☐ Esemplare per l'Agenzia

elemento di controllo del documento

**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE****Art. 1 - Oggetto della garanzia**

1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2 - Durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
- cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

3. La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.

2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

3. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

☐ Esemplare per la Direzione☐ Esemplare per l'Ente Garantito☐ Esemplare per il Contraente☐ Esemplare per l'Agenzia

Utente:A341005

Mod. 5106 CAUI_1 - ed. 9/04



1177340002451629



Garanzia Fidejussoria per l'anticipazione

www.italiana.it

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni Decreto Ministeriale del 05.07.82 - Gazz. Uff. 09.07.82 n. 187

italiana.cauzioni@pec.italiana.it

AGENZIA: (410/003) - CRESPPELLANO

MINGHELLI TABELLINI SNC DI MAURIZIO MINGHELLI E C.

CONTRAENTE: CMA COSTRUZIONI S.R.L.

NUMERO DI POLIZZA: 2023/13/6657508

CODICE FISCALE: 04284840610

PARTITA IVA:

VC TARANTO 10 81030 - CASAPESENNA (CE)

DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			FRAZIONAMENTO EMISSIONE Unico	FRAZIONAMENTO PROROGA
g. 16	m. 06	a. 2023	g. 16	m. 06	a. 2024	a. 01	m. 00	g. 00	g. 16	m. 06	a. 2024		
SOSTITUISCE LE POLIZZE													
N PARTE	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	PAGATO AL	COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	N. POLIZZA DELEGATARIA	IMPORTO CAUZIONE			
sino				m. a.			0,00			46.913,31			
					333,60		83,40		0,00	52,13	TOTALE PRIMA RATA EURO		
					TOTALE PREMIO NETTO		ACCESSORI		DIRITTI	IMPOSTA	469,13		
					0,00		0,00		0,00	0,00	TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO		
											0,00		
TAC. RINNOVO	NUM. VARIAZIONE	COOBLIGATI	CODICE RISCHIO	CONTROGARANZIE	RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE		
NO		si/no	119		Agenzia	Ramo	N. Polizza	Agenzia	Ramo	N. Polizza			
si/no													

SCHEMA TIPO 1.3 D.M. 193 del 16/09/2022

GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA CONTRAENTE E GARANTE

PREMESSO

- che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.3 "Garanzia fidejussoria per l'anticipazione" (in seguito "Scheda Tecnica"), parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022 pubblicato sulla G.U. 291 del 14/12/2022 (in seguito "Schema Tipo"), il Garante ha costituito la garanzia fidejussoria prevista dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 (in seguito "Codice");
 - che la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti, Garante e Contraente, integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:**

Art. 10 - Premio - Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia è riportato nella Scheda tecnica; il premio stesso ed i successivi dovuti per eventuali proroghe sono riportati in polizza.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante. **Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2 dello Schema Tipo oppure, per quanto concerne le proroghe, prima dello spirare dei relativi periodi.**

Art. 11 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare alle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 12 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 13 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- sopervenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- ogni ipotesi in cui emergano difformità e/o vizi dell'opera oggetto del contratto;
- ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante;
- ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fidejussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

☐ Esemplare per la Direzione

☐ Esemplare per il Contraente

☐ Esemplare per l'Agenzia



www.italiana.it

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni Decreto Ministeriale del 05.07.82 - Gazz. Uff. 09.07.82 n. 187

AGENZIA : CREPELLANO

POLIZZA n. : 2023/13/6657508

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

In caso di riduzione della somma garantita ai termini di quanto previsto dall'art. 3 dello Schema Tipo il Garante restituirà le somme proporzionate alla riduzione conseguita.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 14 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 15 - Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

La presente polizza è emessa in VALSAMOGGIA il VALSAMOGGIA.

IL CONTRAENTE

Il Garante
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificamente i seguenti punti delle Condizioni Generali:
Art. 11 (Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste all'art. 1952 C.C.); **Art. 13** (Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme); **Art. 15** (Foro competente).

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. CAUZ59502

Il premio è stato incassato il _____ in _____

(l'Agente) _____

☐ Esemplare per la Direzione

☐ Esemplare per il Contraente

☐ Esemplare per l'Agenzia

Utente:A341005

Mod. 5106 CAU_1 - ed. 9/04



1177340002451629